



CITTA' DI LERICI

PROVINCIA DELLA SPEZIA

COPIA

Data: 28-04-2023

C.C. N. 19

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile alle ore 09:00, .
Previo l'esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica.
Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti 17 come sotto specificato.

	Pres/Ass		Pres/Ass
Paoletti Leonardo	P	Bernardini Pilade	P
Russo Marco	P	Cosenza Antonio	P
Toracca Laura	P	Carnasciali Massimo	P
Nardone Luisa	P	Nebbia Colomba Emanuele	P
Di Sibio Alessandra	P	Ratti Bernardo	P
Saisi Lisa	P	Agnellini Giovanni	P
Crocini Emmone	P	Arianna Bucci	P
Gianstefani Claudia	P	Fresco Gabriele	P
Muro Marco	P		

ne risultano assenti 0 e presenti 17.

Assume la presidenza Luisa Nardone in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sergio Camillo Sortino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Saisi Lisa
Agnellini Giovanni
Arianna Bucci

Rilevate le presenze all'inizio della seduta risultano:

Consiglieri presenti: n. 17

Consiglieri assenti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno", precisando che "il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Preso atto che la Regione Liguria con delibera di G.R. n. 775 del 5/8/2016 ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche stabilendo che in detto elenco sono inseriti tutti i Comuni liguri;

Tenuto conto che la Regione Liguria con delibera n. 568 del 14/07/2017 ha approvato il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria e contestualmente ha istituito l'elenco delle località turistiche nel quale sono inseriti d'ufficio i Comuni aderenti al Patto anche al fine dell'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 revocando la Delibera di G. R. n. 775 del 5/8/2016;

Visto che il Comune di Lerici con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 07/09/2017 ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria e conseguentemente è stato inserito d'ufficio nell'elenco delle località turistiche con possibilità pertanto di istituire e applicare l'Imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamato l'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con legge n. 96 del 21/06/2017;

Visto l'art. 180 comma 3 D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con legge n. 77 del 17/7/2020 e successivamente modificato dall'art. 25 comma 3 bis D.L. 22.03.2021 n.41 convertito in legge n. 69/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2017 che ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di

soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lerici, con decorrenza 1 Gennaio 2018 ed ha approvato il relativo Regolamento;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2019 e n. 71 del 18/12/2019 di modifica del Regolamento sull'Imposta di soggiorno;

Ritenuto di adeguare il Regolamento sull'imposta di soggiorno, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, alle disposizioni normative sopraggiunte e alle necessità organizzative derivanti dall'introduzione di tariffe differenziate da applicarsi nei periodi di bassa stagione e di alta stagione così come definite con atto di Giunta Comunale n. 68 del 7/4/2023.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale;
- per gli esercizi successivi al primo, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4.

Visto il parere favorevole allegato relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del TUEL e allegato al presente atto;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: 17
Assenti: 0
Astenuiti: 0
Votanti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0

D E L I B E R A

1. Di modificare il Regolamento sull'imposta di soggiorno per il Comune di Lerici, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).
2. Di dare atto che per gli esercizi successivi al 2023, qualora detto provvedimento non venga modificato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Di stabilire che il relativo gettito sia destinato agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
4. Di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del Servizio Finanziario;
 - il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 - lo stesso verrà trasmesso telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;
5. Di dare atto che, con separata votazione avente il seguente esito:
 - Favorevoli n. 17
 - Contrari n. 0
 - Astenuti n. 0il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Sergio Camillo Sortino

IL PRESIDENTE

F.to Luisa Nardone

C.C. N. 19 del 28-04-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere **Favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica.

Lerici, 19-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Serio Katia

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento e per quanto di competenza, parere **Favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile.

Lerici, 19-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Serio Katia

**CERTIFICATO DI AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI**

(art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data 29-04-2023 giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Sortino Sergio Camillo

Lerici, 29-04-2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Camillo Sortino

Lerici, 11-05-2023

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.comune.lerici.sp.it - Sezione Albo Pretorio - dal 29-04-2023 al 14-05-2023 .

(N. 1201 Reg. Pubblicazioni).

IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Camillo Sortino

Lerici, _____



Città di Lerici

Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	pag. 3
Art. 4 Misura dell'imposta	pag. 4
Art. 5 Esenzioni	pag. 4
Art. 6 Versamento dell'Imposta	pag. 5
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag. 5
Art. 8 Competenze del Comune sui controlli	pag. 6
Art. 9 Accertamento e riscossione dei tributi	pag. 6
Art. 10 Sanzioni	pag. 7
Art. 11 Rimborsi	pag. 7
Art. 12 Riscossione coattiva	pag. 8
Art. 13 Contenzioso	pag. 8
Art. 14 Funzionario responsabile dell'imposta	pag. 8
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali	pag. 8
Art. 16 Entrata in vigore	pag. 9

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Lerici ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita e disciplinata dal presente regolamento in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lerici, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo comprensive pertanto anche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Lerici, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Gennaio 2018.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Lerici, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza sulle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva dovrà essere riscontrata tramite singole ricevute d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.
4. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente regolamento è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui

soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

6. Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 32/2014 in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e s.m., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Lerici;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
 - d) i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Lerici, esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative.
 - e) gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Lerici.
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - g) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - h) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
 - i) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione Comunale.
 - j) gli studenti che sulla base di Convenzioni con gli istituti scolastici siano inseriti in percorsi di alternanza scuola lavoro e che alloggiano e svolgono l'attività di cui sopra presso le strutture ricettive del Comune di Lerici.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Lerici delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno con le seguenti modalità:
 - a) mediante sistema pagoPa;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso il Tesoriere Comunale;
 - c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente attivate dall'Amministrazione Comunale.e secondo le seguenti tempistiche:

Per l'anno 2023

- entro il 15 Aprile relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nel primo trimestre
- entro il 15 Giugno relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Aprile e Maggio
- entro il 15 Ottobre relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Giugno Luglio Agosto e Settembre
- entro il 15 Gennaio dell'anno successivo relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre

Dall'anno 2024

- entro il 15 Giugno relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
- entro il 15 Ottobre relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Giugno Luglio Agosto e Settembre
- entro il 15 Gennaio dell'anno successivo relativamente all'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre

4. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva della presente imposta, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si procederà ad escussione coattiva qualora l'importo da versare nel trimestre risulti inferiore a € 12,00. La somma eventualmente inferiore al limite verrà computata nel trimestre successivo e così facendo fino alla concorrenza di € 12,00.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lerici sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori devono dichiarare, entro i termini di scadenza del versamento dell'imposta indicati al comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento,

mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 5, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.

3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2 all'Ufficio Tributi del Comune.
4. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
5. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardino i 5 anni precedenti a quello in corso.

Articolo 8

Competenze del Comune sui controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 7 con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale.
2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
 - presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;
 - presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici.
3. Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Accertamento e riscossione dei tributi.

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Lerici provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. L'Ente ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.
2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. L'Ufficio Tributi mette a disposizione del Corpo di Polizia Municipale la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Il Corpo di Polizia Municipale segnala all'Ufficio Tributi inadempimenti e violazioni all'art. 7 del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche a campione.
4. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette all'ufficio Tributi, con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale con indicazione delle nuove aperture, dei sub ingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno l'Ente applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 all'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.

Articolo 10

Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 5, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.
5. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata nel trimestre in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.
4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo

di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Articolo 12 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Articolo 14 **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di comunicare ai gestori eventuali istruzioni operative relativamente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta.
5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 7. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.